# COMMISSIONE XII

## INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

## XXIII.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

## INDICE

PAG.

**Comunicazioni del Presidente:**

PRESIDENTE . . . . . 229
LONGONI . . . . . 229

**Disegno di legge** (*Discussione e rinvio*):

Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2077) . . . . . 229
PRESIDENTE . . . . . 229
HELFER, *Relatore* . . . . . 230
COLOMBO VITTORINO . . . . . 231
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* . . . . . 233
BIAGGI NULLO . . . . . 236
TODROS . . . . . 237
RUSSO VINCENZO MARIO . . . . . 237
MUSSA IVALDI . . . . . 237

**La seduta comincia alle 9,45.**

MERENDA, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del sesto comma dell'articolo 40 del regolamento partecipano alla seduta i deputati Bologna, Botta e Todros.

Desidero anche avvisare i colleghi di aver ripreso una iniziativa che già è stata sviluppata dalla nostra Commissione nella passata legislatura. Dopo essermi concertato col Presidente della Camera e con i Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e commercio, ho invitato a delle riunioni aventi carattere non formale, nella sede della nostra Commissione, i presidenti dell'I.R.I., dell'E.N.E.L., dell'E.N.I. e della Confindustria per una esposizione, a carattere conoscitivo, sui principali problemi che interessano i singoli settori.

A queste riunioni, che avranno carattere non formale ed avverranno su mio invito personale, spero vorranno partecipare tutti i membri della Commissione che si interessano a questi problemi. Mi riservo, in una prossima seduta, di comunicare con maggiore esattezza le date di questi incontri.

LONGONI. Desidero a nome di tutti i colleghi ringraziare vivamente il nostro Presidente per questa iniziativa che è sempre stata da tutti noi auspicata. (*Segni di generale consenso*).

**Discussione del disegno di legge: Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (2077).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici ».

Prego il relatore, onorevole Helfer, di riferire su questo disegno di legge che è già stato

approvato dalla IX Commissione del Senato e sul quale, pur con alcuni suggerimenti, la Commissione lavori pubblici ha espresso parere favorevole.

HELFER, *Relatore*. Il disegno di legge in esame si inquadra in una serie di provvedimenti di regolamentazione aventi una natura squisitamente tecnica e volti a tutelare l'incolumità pubblica e privata nell'esercizio di certe attività e nell'uso di determinati materiali.

Non si può dire che in Italia vi sia una perfetta coerenza nella scelta dei campi soggetti ad una normalizzazione legislativa. Esistono settori liberi ed altri sottoposti ad una rigida regolamentazione. Tra questi ultimi ricordo i manti stradali, le costruzioni in ferro, le opere in calcestruzzo, trasporti a fune, condutture elettriche, eccetera. Questi settori sono regolamentati con leggi o con disposizioni di natura amministrativa. Uno dei campi più delicati cui ci si è dedicati da parecchi decenni, è quello relativo all'uso del calcestruzzo, del cemento armato e dei suoi componenti.

Chi ha letto il fascicolo dell'ingegnere Bianchi in proposito, ha potuto rendersi conto dell'evoluzione di queste norme in rapporto al settore di cui ci stiamo interessando. Penso che per coloro che hanno letto quel libro le mie parole diventano superflue.

Praticamente, per quanto riguarda la normalizzazione dell'uso del cemento, si risale al 1907. Dopo tale data, si sono succedute disposizioni nel 1929, nel 1930, nel 1932, nel 1933, fino al decreto-legge n. 2228 del 16 novembre 1939, che fa ancora testo a distanza di 26 anni. Successivamente, a partire dal 1941, una commissione presieduta dal professore Giannelli ha provveduto a modificare le norme contenute nel decreto-legge del 1939. Poi, le modifiche si successero, diremo, con una certa periodicità, fino al 1963. Detta commissione, che fa parte del Consiglio nazionale delle ricerche, emanava di volta in volta fascicoli di proposte, di norme, in questa materia, che rimasero sempre inapplicabili in quanto non venivano tradotte in legge.

Che cosa era successo? Mentre in base al decreto istitutivo del Consiglio nazionale delle ricerche (articolo 4) questo era autorizzato a predisporre le norme in materia di uso di materiale, la Costituzione del 1948 prevedeva, all'articolo 77, che nessuna norma avente valore di legge potesse essere emanata senza il preventivo esame delle due Camere. Ciò avrebbe comportato, naturalmente, la presenza, negli organi legislativi incaricati dell'esame, di persone particolarmente tecniche, di squisitissima specializzazione in un campo dove le persone competenti sono pochissime e, diremo, si identificano con i membri stessi delle commissioni speciali del Consiglio nazionale delle ricerche, o con docenti universitari di grande fama. Tutto questo ha provocato una resistenza ineluttabile, da parte del Parlamento, ad affrontare questi problemi specifici, con la conseguenza che sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni tecniche, superatissime in seguito ai passi giganteschi compiuti dal progresso tecnico-meccanico. Si provocò, quindi, un ristagno nell'applicazione delle novità, con evidente arretramento della economia nazionale e della sicurezza in funzione delle quali dette disposizioni erano state in origine predisposte.

Il disegno di legge che ora abbiamo in esame appare di una semplicità elementare, poiche la sua importanza sta non tanto nelle definizioni contenute nei singoli articoli, ma nelle norme finali che prevedono, in sede di regolamento di attuazione, l'emanazione delle disposizioni tecniche da cui derivano le conseguenze sancite negli articoli del testo.

Detto questo, penso che non rimanga molto da esaminare. Ritengo che nessuno voglia intervenire sulle definizioni date ai vari leganti idraulici negli articoli 1 e 2 del disegno di legge, né sulle norme per la consegna previste all'articolo 3, né sugli accertamenti previsti negli articoli 4 e 5, né sull'effettuazione delle prove fisiche e chimiche dei leganti idraulici affidate, a norma dell'articolo 6, ad una serie di istituti universitari sparsi su tutto il territorio nazionale. Questi istituti sono gli stessi previsti nel vecchio decreto-legge del 16 dicembre 1939, con l'aggiunta di due altre facoltà createsi successivamente. Per una evidente dimenticanza si è omessa l'università di Trieste e penso che, in sede di articolazione, dovremo provvedere a riparare l'omissione.

L'articolo 8, cui ho accennato per la sua importanza, recita esattamente: « Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabiliti i limiti minimi delle resistenze meccaniche, con le tolleranze relative e i requisiti chimici e fisici atti a determinare la rispondenza dei leganti idraulici alla definizione e agli impieghi di ciascuno di essi, nonché la metodologia delle prove per l'accertamento, per ciascun tipo, dei requisiti e delle caratteristiche prescritti ».

Volendo approfondire l'esame delle differenze che questo disegno di legge presenta rispetto al vecchio decreto-legge del 16 novem-

bre 1939, possiamo affermare che leggere modifiche sono state apportate a quanto stabiliva il capo I e il capo IV del vecchio provvedimento. Il capo II parla dei requisiti di accettazione dei leganti idraulici, mentre il capo III, riferendosi alle prove fisiche ed alle prove chimiche, non viene incluso nel disegno di legge in discussione.

Ognuno può rendersi conto dell'impossibilità pratica di aprire in Commissione una discussione su queste materie tecniche. Si riserva all'organo legislativo la parte amministrativa, la regolamentazione dei principî generali, mentre si lascia ad istituti altamente specializzati la formulazione del regolamento in cui saranno previsti i requisiti tecnici per l'accettazione dei leganti idraulici. Il Consiglio nazionale delle ricerche, insieme con i Ministeri competenti, preciserà i limiti delle resistenze meccaniche, i requisiti chimici e fisici atti a determinare la rispondenza dei leganti idraulici alla propria definizione e al proprio impiego, la metodologia delle prove per l'accertamento dei requisiti e delle caratteristiche prescritti.

Mi auguro che tale criterio venga seguito non solo per il settore del cemento, ma anche in altri campi che si sono trovati in condizione di non poter sfruttare il progresso tecnico in campo applicativo.

Questa situazione non si verifica negli altri paesi europei e mi auguro che l'unificazione delle norme del Mercato comune europeo si estenda anche in Italia, in particolar modo nel settore del cemento. Infatti, se noi continuiamo a basarci sui criteri stabiliti da vecchie norme, rimaniamo vincolati a concetti superati che non consentono l'applicazione dei nuovi ritrovati scientifici. La forza del progresso è superiore a tutti i vincoli, anche a quelli legislativi. Non è possibile mettere i ceppi al progresso, ma occorre seguirlo passo per passo, uniformandosi alle sue nuove leggi.

È viva tuttora una polemica circa i criteri ispiratori dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche: se questi devono essere scientifici oppure applicativi. A mio parere tale polemica non ha ragione di esistere in quanto la scienza non deve essere isolata nel « limbo », ma i suoi principî devono trovare applicazione nel terreno pratico. È importante non vincolare una determinata situazione nel futuro negligendo tutto ciò che la scienza annualmente acquisisce.

Mi auguro che questo disegno di legge venga approvato rapidamente e che altri della medesima natura lo seguano, anche per raggiungere lo scopo di una maggiore economia e di un minor costo dei manufatti in molti settori dell'attività economica e tecnica del nostro Paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COLOMBO VITTORINO. Vorrei fare alcune osservazioni di carattere generale su questo disegno di legge che ha avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Mi dichiaro decisamente d'accordo sulla necessità di adeguare sempre più le norme legislative all'andamento, allo sviluppo sempre maggiore, che auspichiamo, sul piano tecnico, particolarmente in un settore dove abbiamo la possibilità di un organismo talmente qualificato, quale il Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono pienamente d'accordo sull'intenzione di approvare le proposte, sia quelle che riguardano il miglioramento della qualità della nostra produzione, sia quelle che riguardano l'unificazione della legislazione esistente con quella dei paesi del Mercato comune. Però, vorrei porre alcuni interrogativi al rappresentante del Governo e al relatore, convinto che potranno fugare alcune mie perplessità.

Questo disegno di legge si riallaccia certamente ad un'iniziativa che era stata presa nella seconda legislatura, tendente, ad abolire alcuni prodotti della grande categoria dei cementi facendoli declassare. In particolare, per il « cemento 500 » si vorrebbe cambiarne la denominazione merceologica, assimilandolo alla categoria degli agglomerati cementizi. Questo, si assume, per unificarci alla legislazione del mercato europeo. Ciò non è detto espressamente, ma, poiché con l'articolo 8, si dà al Governo la possibilità di emanare un decreto relativo alle caratteristiche meccanico-fisiche del cemento atte a determinare la rispondenza dei leganti idraulici alla definizione e agli impieghi di ciascuno di essi, tale prodotto potrà essere catalogato con la qualifica di cemento o agglomerato cementizio.

Bisogna, quindi, che il Governo ci dia la garanzia che, ove si declassasse l'attuale produzione cementifera, il « cemento 500 » rimanga sempre merceologicamente a far parte dei « cementi ». Se così non fosse allora non sarei più d'accordo.

Io sono sostenitore di un certo tipo di economia, sono per il progresso, per l'articolazione del mercato. Ma mi domando perché dobbiamo entrare in un settore, correggere quella che è la sua dinamica logica. Se il mercato non accetta più determinati prodotti, benissimo, verranno eliminati dalla logica

stessa del mercato. Ma perché, con una legge, dobbiamo sopprimere tutta una serie di cementifici che non siano in grado di produrre i materiali nei limiti che saranno alla discrezione di certi organi tecnici? Perché, praticamente, dobbiamo far fuori circa 100 cementifici che non sono in grado di elaborare i prodotti con le particolari caratteristiche previste da questo provvedimento? Comprendo le preoccupazioni che si riferiscono alle norme che riguardano la salute pubblica, specialmente nel settore alimentare; capisco le preoccupazioni per quanto riguarda le norme per la sicurezza pubblica; ma l'onorevole relatore e gli onorevoli colleghi m'insegnano che il problema della sicurezza pubblica non è dovuto soltanto alla qualità del cemento, ma anche alla qualità degli ingredienti che si adoperano nella sua produzione. Se vogliamo nobilitare la produzione del cemento, ci sono altri settori che possono essere presi in considerazione. Il Ministero dei lavori pubblici ha emanato una circolare nella quale si dispone che non può essere usato il vecchio cemento 500 e si chiede che venga usato cemento avente caratteristiche superiori; ciò per un incremento della produzione. Ora, non vedo la necessità che l'argomento debba essere trattato in termini legislativi. Ci troviamo di fronte ad alcune caratteristiche particolari alla struttura della nostra industria cementifera. Abbiamo una struttura di circa 200 forni cementiferi, di cui 100, moderni, orizzontali, capaci di produrre cemento di qualsiasi tipo, e per i quali queste determinate norme non pongono alcun problema. Ma abbiamo 100 e più piccoli cementifici, dislocati specialmente in provincia, che hanno i forni di tipo verticale e non sono in grado di produrre cemento a valore maggiore. Quindi, con questo provvedimento – sempre che il Governo con l'articolo 8 dovesse emanare norme in cui si chiami cemento soltanto il « 630 » e non si chiami più cemento l'attuale « 500 » – tutti questi cementifici, non potendo fare più « cemento 500 », saranno decisamente esclusi dal mercato, perché il consumatore, avendo bisogno di due o tre tipi di cemento, non andrà più dai vecchi cementifici, ma andrà soltanto da quelli grandi dove potrà disporre dell'intera gamma di questo prodotto. Assisteremo, quindi, inevitabilmente, alla chiusura di circa 100 piccole fabbriche.

Che cosa vogliamo ottenere? Una maggiore concentrazione industriale? Sappiamo che è pericoloso! Su questo prodotto incidono molto i costi di trasporto. Vogliamo che la rete capillare di trasporti, che la natura stessa del prodotto ha fatto nascere in Toscana, in Campania, nelle Puglie, sparisca? Vogliamo far sparire l'unica fonte di guadagno per alcuni operai e per determinate industrie? Sono questi gli interrogativi che pongo, certo che il rappresentante del Governo e il relatore mi sapranno dare una risposta. Quello che mi preoccupa è proprio l'articolo 8. Vorrei avere delle precise garanzie che non si arrivi ad una diversa classificazione dei vari prodotti cementizi: essa potrebbe avere gravi conseguenze in un determinato settore produttivo che, per la sua struttura tecnologica, non è in grado di adeguarsi alla situazione. A meno che, il Governo, non abbia la possibilità di elargire dei fondi per il miglioramento tecnologico di queste aziende, come è stato fatto nel campo dei panifici, mi pare: in maniera che anche questi piccoli cementifici siano in grado di produrre quel determinato materiale qualificato. Se non c'è questa possibilità, vorrei pregare di ripensare bene alle conseguenze di questo provvedimento. Ci troveremo inevitabilmente di fronte alla chiusura di 100 piccole fabbriche. Non è certo questo il tempo migliore per portare a termine un'operazione di una portata così grave.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

HELFER, *Relatore*. Il collega onorevole Vittorino Colombo ci ha posto degli interrogativi, pur senza assumere un netto atteggiamento contrastante nei riguardi del provvedimento. Il suo ragionamento si può riassumere molto brevemente: se con questo disegno di legge diamo la facoltà al Governo, con le norme di attuazione, di declassare un certo prodotto, obblighiamo un certo numero di aziende a chiudere i battenti e andare in rovina, con le conseguenze che tutti possono immaginare.

Ma vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Vittorino Colombo su un raffronto fra il dettato del testo legislativo del 1939, che consentiva la vita di queste piccole aziende, con il dettato che oggi siamo chiamati ad approvare. Senza dilungarmi nella lettura, posso dire che non vi è nessuna variazione.

Vi è invece un'aggiunta con la quale non si nega la possibilità di applicazione del cemento che si consumava allora, ma si afferma che vi sono stati progressi tali da consentire ulteriori resistenze nell'uso del cemento. Quindi si prendono in considerazione le nuove migliori qualità di cemento che consentono resi-

stenze maggiori. Ogni cemento ha caratteristiche proprie ed anche in passato vi era il *portland* 500 e quello 680. Non nego che a molte imprese convenga produrre il cemento 500, con resistenza inferiore. Il cemento in sé e per sé non è un materiale che si usa da solo, ma viene impiegato in mescolanza con i cosiddetti « inerti », ottenendo determinati tipi di calcestruzzo, secondo diverse classi. Adesso migliorando la strutturazione del cemento si possono ottenere, a parità di peso, maggiori resistenze. Ma questa non è una novità di oggi: cementi classificati 500 e 680 esistono da molto tempo. Con le nuove norme non si vuole eliminare il cemento 500, bensì lo si lascia vivere accanto a qualità migliori. Del resto quando sono state consentite le armature di acciaio a resistenza duplice o triplice, secondo le preoccupazioni dell'onorevole Vittorino Colombo, avremmo dovuto eliminare di necessità l'uso dell'acciaio e del ferro a resistenza minore.

COLOMBO VITTORINO. Ho fatto una precisa domanda e la ripeto. È intenzione del Governo con l'articolo 8 del disegno di legge seguitare a chiamare cemento « 500 » il vecchio cemento « 500 », oppure con apposite norme verrà denominato « cemento » solo quello con resistenza maggiore? In altre parole vorrei sapere se il vecchio cemento « 500 » verrà denominato « agglomerante cementizio ». Poiché il vecchio tipo di acciaio viene ancora chiamato acciaio, chiedo che anche il cemento « 500 » conservi la sua denominazione, non mutandola in quella di « agglomerante cementizio ».

HELFER, *Relatore*. Non è vero che nelle vecchie norme si parla di cemento 500 o di cemento 680.

Infatti nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2228, all'articolo 1 del Capo I, si dice:

« Agli effetti delle presenti norme i leganti idraulici si distinguono in:

A. Cementi:

*a*) idraulico normale (Portland);

*b*) pozzolanico;

*c*) d'alto forno;

*d*) alluminoso;

B. Agglomeranti cementizi:

*a*) a lenta presa;

*b*) a rapida presa ».

Mi sembra che la preoccupazione dell'onorevole Vittorino Colombo non abbia ragione di essere, in quanto nelle norme non esiste alcuna definizione di carattere merceologico. È la prassi che può in seguito classificare con un termine o con un altro una certa qualità di cemento. La stessa associazione dei produttori di cemento (l'A.I.T.E.C.) con una lettera mi invita ad insistere per l'approvazione di questo disegno di legge, non ravvisando in esso alcuna possibilità di danno per la categoria.

Ritengo che l'obiezione dell'onorevole Vittorino Colombo sia infondata in quanto le piccole imprese non forzeranno mai i limiti di resistenza del cemento, accontentandosi di quello che riescono a produrre, mentre le grandi imprese possono, per vincere le aste, usare cementi a resistenza superiore a quella normale. Esistono diverse categorie di calcestruzzo ed il Consiglio nazionale delle ricerche le classifica secondo la resistenza dei cubetti di calcestruzzo.

Il C.N.R. prevede tre classi di calcestruzzo. Tengo a precisare che qui non si parla di cemento; si parla di calcestruzzo che è la componente del cemento: classe prima, resistenza 150 in compressione per centimetro quadrato, in cubi da 20 per 20; classe seconda, 200; classe terza, 350; classe quarta, 400, con una resistenza, dopo 28 giorni, di 730 chilogrammi per centimetro quadrato, per ottenere calcestruzzo con resistenza cubica di 150 chilogrammi e con uno compressione utile di un terzo di 40 chilogrammi. La stessa cosa avviene nel campo delle armature, che sono il secondo elemento necessario per il cemento armato, dove il ferro dolce è a 1.200; l'acciaio va da 3.000 a 5.000. Come si può supporre che la classe superiore elimini la classe inferiore? C'è un fenomeno di vischiosità che rende questa eliminazione estremamente lenta, come l'esperienza sta dimostrando. In Cecoslovacchia, per esempio, per imporre il risparmio, con una legge statale, hanno tentato di eliminare le armature di ferro dolce. Non ci sono riusciti. C'è una forte percentuale di piccole imprese che lo usa per antica tradizione. Credo, quindi, fermamente, che non vi sia da ravvisare nessuna preoccupazione nell'approvazione di questo disegno di legge. Caso mai, se lo crede opportuno, il collega Vittorino Colombo può presentare un ordine del giorno in base al quale il Governo sia tenuto a non turbare, a non innovare con altre classificazioni, le tradizioni merceologiche o la normalità merceologica attuale.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che questo disegno di legge ha degli scopi più commerciali che industriali; esso è stato fatto per definire i prodotti (o rendere possibile

una loro definizione), anche in sede tecnica, sia pure in modo indiretto. Il decreto vuole stabilire le norme per la tutela della buona fede commerciale nella identificazione del prodotto che s'intende comprare e impiegare. Attraverso le fasi di approvazione da parte della corrispondente commissione del Senato è stato eliminato dal testo del disegno di legge, così com'era stato proposto dal Governo, tutto ciò che poteva essere lasciato all'opinabilità. Questo spiega il perché degli articoli 8 e 9. L'articolo 9 prevede l'emanazione del regolamento di esecuzione entro 6 mesi; mentre l'articolo 8 intende creare un meccanismo di esecuzione elastica del disegno di legge, in quanto si pensa che il fenomeno del continuo aggiornamento tecnico della produzione dei leganti idraulici esiga appunto un'elasticità del sistema. Infatti, ogni volta che avvengono dei processi evolutivi; il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello dei lavori pubblici, può apportare modifiche nei riguardi dei requisiti fisici e chimici atti a determinare la rispondenza dei leganti idraulici. È ovvio, cioè, che alcune scoperte, che si vanno facendo via via in questo campo, possono portare alla realizzazione di resistenze con diversa dosatura e diverso impiego dei singoli materiali.

Mi sembra che tutto questo sia stato ben compreso dalla Commissione.

Circa la questione sollevata dall'onorevole Vittorino Colombo, credo di poter senz'altro affermare che non vi è l'intenzione di utilizzare questo strumento legislativo per produrre un danno in alcuni settori della produzione dei leganti idraulici. Non ritengo assolutamente che da parte del Governo si intenda, a sangue freddo, predisporre uno strumento per cui i cementifici che non possono produrre cementi di un determinato valore siano destinati ad essere eliminati per il fatto che il termine di « agglomerante cementizio » toglie pregio commerciale ad un certo prodotto. Forse potrà fare impressione sulle persone estranee alla materia sentire parlare di « agglomerante cementizio », piuttosto che di cemento. Tuttavia una volta che si sappia che un certo prodotto deve avere determinati requisiti, penso che la denominazione debba avere un'importanza assai relativa.

All'articolo 1 del disegno di legge si precisa che per « agglomerante cementizio » si intende un legante idraulico che presenta caratteri diversi da quelli previsti per il cemento.

Comunque, nel normale impiego, la tendenza in atto è per l'uso di cemento a maggior resistenza. Ciò è legato a quel processo di graduale miglioramento del prodotto che, ad un certo punto, determina la caduta o meno di una voce commerciale; e ciò in base ai suoi requisiti sostanziali, non al tipo di denominazione.

Eventualmente, con un ordine del giorno, si potrebbe impegnare il Governo a tener conto delle conseguenze che la denominazione di « agglomerante cementizio » data al « cemento 500 » potrebbe determinare per alcune industrie.

In questo momento non sono in grado di indovinare il minimo dei requisiti fisici e chimici che dovranno venire attribuiti ai cementi normali per distinguerli dai prodotti denominati « agglomeranti cementizi ». Infatti lo stesso articolo 8 prevede che, in materia, debba essere ascoltato il Consiglio nazionale delle ricerche. Chiedere al Governo, in questo momento, una dichiarazione che assicuri protezione a determinati cementifici, penso sia una proposta non accettabile. Di fronte ad un ordine del giorno in questo senso, il Governo potrebbe aderire alla raccomandazione di tener conto delle preoccupazioni sollevate, di tener conto dell'esigenza di non deprezzare i prodotti di alcuni cementifici; ma non potrebbe assolutamente pretendere di stabilire – in questa sede – i limiti minimi di resistenza, i requisiti fisici o chimici dei leganti idraulici per un'opportuna distinzione tra « cementi » e « agglomeranti idraulici », in quanto lo spirito del disegno di legge è proprio quello di demandare queste classifizioni di carattere squisitamente tecnico agli organi tecnici operanti col concerto del Ministro dell'industria e del commercio, del Ministro dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale delle ricerche.

Non vorrei essere accusato di eludere il problema, ma, ripeto, chiedere al Governo in questo momento ciò che è demandato ad un complesso di consultazioni, significa chiedere ciò che il legislatore stesso eventualmente, se lo vuole, può fare. In altre parole, se la Commissione ritiene, per non deprezzare merceologicamente determinati prodotti, di fissare i limiti minimi delle resistenze al di sopra dei quali vi sia cemento e al di sotto agglomeranti cementizi, questo è nei poteri della Commissione ed il Governo non potrebbe che prenderne atto.

Dopo questi chiarimenti, vorrei invitare la Commissione ad esprimere un voto complessivamente favorevole a questo disegno di legge, assicurando ancora una volta che il Governo non ha alcuna intenzione di colpire

i piccoli cementifici e che si regolerà in modo che il parere del Consiglio nazionale delle ricerche non arrechi un danno economico a queste piccole imprese.

HELFER, *Relatore*. Per una ulteriore tranquillità del nostro collega Vittorino Colombo, vorrei, con tutta calma, leggere le differenze in più che sono richieste nell'ultima norma avente valore di legge e le norme successivamente presentate al Governo dal Consiglio nazionale delle ricerche. Sono differenze trascurabili. Il decreto vigente prevede, per il cemento normale, una resistenza in trazione, dopo 7 giorni, di 26 chilogrammi al centimetro quadrato di superficie; dopo 28 giorni, di 23 chilogrammi. Il Consiglio nazionale delle ricerche, per il cemento normale, esige ora, al posto di 26 chilogrammi al centimetro quadrato, 27 chilogrammi; al posto di 32 chilogrammi per centimetro quadrato, 34 chilogrammi. Devo accennare, però, ad un fatto molto importante: fra il 1933 e il 1939 ci sono state delle modifiche nella classificazione dei cementi, per quanto riguarda la resistenza. Infatti, nel decreto del 1933 (che non è quello attualmente in vigore), si prevedeva, per i cementi normali, una resistenza a 7 giorni, di 25 chilogrammi, e di 30 chilogrammi dopo 28 giorni. Dal 1933 al 1939 abbiamo avuto lo sbalzo di un chilogrammo dopo 7 giorni e di 2 chilogrammi dopo 28 giorni. Adesso, abbiamo uno sbalzo ulteriore di un chilogrammo dopo 7 giorni e di due chilogrammi dopo 28 giorni. Quindi, anche il Consiglio nazionale delle ricerche è stato molto prudente nello stabilire questi scatti di resistenza. Se in 26 anni, questi piccoli forni, questi piccoli stabilimenti, non sono riusciti a migliorare di un punto la loro produzione, evidentemente essi sono rimasti molto indietro. Ma questo non è.

Un'altra osservazione: il Consiglio nazionale delle ricerche ha previsto l'inserimento di una nuova categoria di cementi che chiama « cementi per dighe ». In che cosa si differenziano? In una più lenta presa e in una maggiore resistenza. Il « cemento per dighe » prevede 19 chilogrammi di resistenza dopo 7 giorni e 23 chilogrammi di resistenza dopo 28 giorni. Comunque, è sempre inferiore al minimo previsto per il cemento normale del decreto vigente dal 1939.

Credo che, con queste precisazioni, le preoccupazioni del collega onorevole Vittorino Colombo dovrebbero attenuarsi molto. In nessun decreto-legge, in nessuna circolare applicativa, si parla di « cemento 500 », né di « cemento 600 ». Infatti, questa denominazione è un derivato della sola prassi commerciale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si distinguono in:

A. — *Cementi normali e ad alta resistenza*:

*a*) portland;

*b*) pozzolanico;

*c*) d'altoforno.

B. — *Cemento alluminoso*.

C. — *Cementi per sbarramenti di ritenuta*:

*a*) portland;

*b*) pozzolanico;

*c*) d'altoforno.

D. — *Agglomerati cementizi*:

*a*) a lenta presa;

*b*) a rapida presa.

E. — *Calci idrauliche*:

*a*) calci idrauliche naturali in zolle;

*b*) calci idrauliche naturali o artificiali in polvere;

*c*) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere;

*d*) calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere;

*e*) calce idraulica artificiale siderurgica in polvere ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« I leganti idraulici sopra nominati rispondono alle seguenti definizioni:

A. — *Cementi*:

a) *Cemento portland*. – Per cemento portland si intende il prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione;

b) *Cemento pozzolanico*. – Per cemento pozzolanico si intende la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantità di gesso o anidrite necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;

c) *Cemento d'altoforno*. – Per cemento d'altoforno si intende la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker port-

land e di loppa basica granulata di alto forno, con la quantità di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di idratazione.

B. — *Cemento alluminoso*

Per cemento alluminoso s'intende il prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati idraulici di calcio.

C. — *Cementi per sbarramenti di ritenuta*

Per cementi per sbarramenti di ritenuta, la cui costruzione è soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, si intendono quei cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari valori minimi di resistenza alla compressione che verranno fissati col decreto ministeriale di cui al successivo articolo 8.

D. — *Agglomerati cementizi*

Per agglomerati cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali di cui alla lettera A. Le resistenze minime ed i requisiti chimici degli agglomeranti cementizi saranno stabiliti col decreto ministeriale di cui al successvo articolo 8.

E: — *Calci idrauliche*

*a*) per calce idraulica in zolle si intende il prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti di facile spegnimento;

*b*), *c*) per calce idraulica in polvere e per calce eminentemente idraulica naturale o artificiale si intendono i prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;

*d*) per calce idraulica artificiale pozzolanica si intende la miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea idratata;

*e*) per calce idraulica siderurgica si intende la miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno granulata e di calce aerea idratata ».

BIAGGI NULLO. Per quanto riguarda il punto « D » dell'articolo 2, mi devo collegare a quanto ha detto in precedenza l'onorevole Colombo Vittorino. Posso ammettere che nel settore del cemento vi sia un grande sforzo da parte dei nostri produttori per ottenere tipi di cemento di migliore qualità; ma non posso concepire che attraverso questo disegno di legge con la denominazione di « agglomerante cementizio » si corra il rischio di arrecare danni ad alcune imprese. Anche se la voce « agglomerante cementizio », da un punto di vista tecnico, è uguale al cemento, non si può negare che sotto l'aspetto psicologico possa determinare alcune perplessità. Non so come reagirebbe un privato che, rivolgendosi ad un'impresa per la costruzione di una casa ad un piano, si accorgesse che per la sua costruzione venga impiegato materiale denominato « agglomerante cementizio », al posto del classico cemento.

Tuttavia mi rendo conto che, in impianti moderni, il costo di produzione del cemento « 680 » possa essere inferiore a quello del cemento « 500 ».

Il cemento è un fenomeno commerciale con concorrenza limitata, in quanto è il problema del costo del trasporto che può determinare i limiti di detta concorrenza.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Dopo questo ulteriore intervento, vorrei invitare la Commissione a formulare un emendamento che riesca tecnicamente a fugare le preoccupazioni di qualche collega.

Nel disegno di legge la denominazione del cemento è demandata ad organi competenti. Se gli onorevoli deputati intervenuti ritengono che il Governo abbia presentato il disegno di legge per raggiungere gli scopi di danneggiare le piccole imprese produttrici di cemento, si muovono al Governo precise accuse che esso respinge. In realtà, la materia che preoccupa gli onorevoli deputati è demandata nel disegno di legge al parere e alla consulenza di organi competenti. Poiché ritengo che una definizione tecnica relativa alla denominazione di « cemento » o di « agglomerante cementizio » non si può facilmente raggiungere sul piano legislativo, si rende necessario un rinvio della discussione del disegno di legge per puntualizzare, in sede tecnica, il problema sollevato.

HELFER, *Relatore*. L'onorevole Sottosegretario ha detto molto bene per quanto si riferisce alla procedura.

Non so se le norme di normalizzazione, predisposte dal C.N.R., saranno recepite, così come sono, dal Ministero o dai ministeri competenti. Nel caso ciò avvenisse desidero far presente che dette nuove norme non prevedono per la categoria « cementi » che un minimo di miglioramento rispetto al 1939, e cioè rispettivamente di un chilogrammo (da 26 a 27) per la resistenza in trazione dopo 7 giorni; e di due chilogrammi (da 32 a 34) dopo 28 giorni. In compressione si prevede un

miglioramento da 480 a 500. La differenza è di 20 chilogrammi. Non c'è una definizione legislativa in materia.

COLOMBO VITTORINO. Stiamo parlando della medesima cosa, ma non riusciamo a comprenderci. Se in futuro si raggiungerà anche il « cemento 1.200 », lo chiameremo « 1.200 »; se faremo « cemento 730 » lo chiameremo « 730 » e così via. Accetto quanto è stato detto sulle norme tecniche del prodotto, ma bisogna trasformarle in termini merceologici: e la mia richiesta è che quello che fino ad oggi si chiama cemento, si continui a chiamare ancora cemento, sia pure « 500 ».

BIAGGI NULLO. L'onorevole Sottosegretario ha detto che non è in grado di poterci tranquillizzare. Quindi, spetta a noi definire i termini di denominazione del prodotto. Siccome l'onorevole rappresentante del Governo comunica che lo stesso è tenuto a sentire il parere del C.N.R.; siccome il relatore, onorevole Helfer, dice di conoscere già il parere del C.N.R. (ha comunicato le lievi migliorie richieste perché un prodotto possa qualificarsi « cemento »), vorremmo avere anche noi gli elementi in possesso della commissione del C.N.R.

È inutile fare lo stesso lavoro che deve fare il Governo. Vorremmo che il parere del C.N.R. fosse conosciuto anticipatamente, in maniera che anche noi, trovando una formula, si possa adottarla in piena coscenza.

Nessuno di noi vuole andare contro il progresso, ma non vogliamo dare assolutamente un contributo a quella che è la possibilità di allargamento di posizioni di privilegio. Sarebbe in contrasto con la politica che stiamo svolgendo, se è vero che abbiamo creato una commissione per dare al paese un orientamento. Domenica scorsa, ho incontrato un tecnico della « Italcementi » il quale si faceva bello nel dire che con le qualità di cemento che produrranno, vinceranno la concorrenza. Nessuno lo nega. Però vorrei che si continuasse a chiamare « cemento » anche quello meno buono. Il migliore, servirà a vincere la concorrenza; però non si impedisca di dire: « È tutto cemento », poi gli interessati sapranno che un certo cemento ha una diversa caratteristica ed anche una diversa presa. Noi conosciamo anche le difficoltà e le perplessità in cui ci siamo trovati quando è stato consultato l'organo che doveva fare il controllo e fissare i prezzi. Abbiamo constatato che esso non era in condizioni di poter fare dei calcoli esatti sull'andamento dei costi di produzione. Sono molti gli elementi che incidono sulla determinazione dei prezzi dei vari tipi di cemento, però occorre fissarli bene in una unica norma, per dare ai cittadini l'opportunità di orientarsi.

TODROS. Ritengo che le osservazioni avanzate dagli onorevoli colleghi, in un certo senso, da un punto di vista psicologico, possano essere esatte; tuttavia è necessario che da un punto di vista tecnico siano chiaramente individuate le resistenze di un cemento o di un agglomerante cementizio, in quanto esse ne condizionano l'impiego. Non vi è dubbio che non si può passare per cemento ciò che cemento non è, in quanto è necessario tenere presenti le resistenze minime e massime per non creare gravi inconvenienti anche nelle costruzioni più semplici.

Forse le preoccupazioni, avanzate da alcuni colleghi sul danno che si potrebbe avere da un punto di vista merceologico con la denominazione di « agglomerante cementizio » per il vecchio cemento « 500 », potrebbero essere superate mutando la denominazione di « agglomerante cementizio » con quella di « cemento a bassa resistenza ». L'importante è che sia chiara la distinzione tecnica dei vari leganti idraulici, anche perché in questo settore noi siamo indietro di almeno 10 anni rispetto ad altri paesi europei, come la Russia e la Germania.

RUSSO VINCENZO MARIO. Vorrei proporre alla Commissione di abolire la lettera « D » dell'articolo 2 del disegno di legge. Infatti per risolvere il problema sollevato dai colleghi Colombo Vittorino e Biaggi Nullo, relativo a possibili danni per le piccole industrie in seguito all'adozione della terminologia « agglomerante cementizio », basterebbe sopprimere questa terminologia e adottare per tutti quella di « cemento », naturalmente seguita dalla cifra che ne determini le caratteristiche tecniche.

MUSSA IVALDI. Se si dovesse modificare in tal senso l'articolo 2 del disegno di legge si renderebbe necessario modificare anche l'articolo 1.

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di presentare i loro suggerimenti, perché abbiano qualche effetto, sotto forma di emendamenti.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* A questo punto, per la scelta di una soluzione, ripeto che si rende necessario un rinvio della discussione. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di nominare un Comitato ristretto per una rapida e costruttiva soluzione del problema messo oggi sul tappeto.

PRESIDENTE. Non posso che accogliere la proposta dell'onorevole Sottosegretario.

Poiché la IX Commissione lavori pubblici ha trasmesso il proprio parere favorevole facendolo seguire da alcuni suggerimenti, vorrei che i deputati componenti il Comitato ristretto auspicato dall'onorevole Sottosegretario tengano conto nell'esprimere il loro parere, da sottoporre nella prossima seduta alla Commissione, anche di questi suggerimenti. Ritengo che non sia necessaria una rappresentanza di tutti i gruppi politici dato che il compito di questo comitato è esclusivamente tecnico. Propongo, pertanto, che ne facciano parte, oltre al relatore Helfer gli onorevoli Vittorino Colombo, Biaggi Nullo, Mussa Ivaldi e Todros. Il relatore è incaricato di convocarlo pregando il Sottosegretario Oliva di volervi partecipare. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,30.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO*
*DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI